



Parte prima - N. 9

Anno 57

6 luglio 2026

N. 173

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE

Oggetto n. 2793 - Risoluzione sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – "EU-INC." COM(2026)321 final del 18 marzo 2026 e sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Verso un 28° regime per le società dell'UE - COM(2026)320 final del 18 marzo 2026. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e, ove applicabile, esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona

**La I Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna**

Visti:

- l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale", con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 6, 7 e 7 bis;
- gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Richiamate:

- la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – E' ora che l'Europa si renda indipendente" – COM(2025)870 final del 21 ottobre 2025;
- la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al **Quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – "EU-INC."** - COM (2026) 321 final del 18 marzo 2026;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni **Verso un 28° regime per le società dell'UE** - COM(2026) 320 final del 18 marzo 2026

Richiamata altresì:

- la Risoluzione n. 2448 del 28 aprile 2026 dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna recante "Sessione europea 2026. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea";

Dato atto che:

- in data 28/4/2026 è stata trasmessa l'informazione qualificata ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012 da parte della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, in cui sono state segnalate la COM (2026) 321 final del 18 marzo 2026 "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al **Quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – "EU-INC."** e la COM(2026) 320 final del 18 marzo 2026 "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni **Verso un 28° regime per le società dell'UE**"
- nell'ambito dei lavori della Sessione europea 2026 della Regione Emilia-Romagna tali iniziative, contenute nell'Allegato I del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2026, sono state ritenute di interesse regionale;
- in data 16 giugno 2026 la I Commissione Assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali e la II Commissione Assembleare Politiche economiche, riunite in seduta congiunta, hanno analizzato le proposte della Commissione europea unitamente alla nota allegata contenente le osservazioni utili per le attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'unione europea ai sensi della l.r. 16/2008;

Tenuto conto

- **del parere espresso dalla Commissione II in sede consultiva sulla risoluzione e sull'allegato** contenente le osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai fini della formazione della posizione italiana, in data 22/06/2026 PROT. N. 21629

Considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del c.d. "early warning system" e che l'articolo 25 della legge 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerata l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea e considerato che l'articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, nel comma 2, prevede espressamente che: "I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25";

Considerato che, al momento della effettiva presentazione dei seguenti atti da parte della Commissione europea:

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al **Quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – "EU-INC."** COM(2026)321 final del 18 marzo 2026
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni **Verso un 28° regime per le società dell'UE** - COM(2026)320 final del 18 marzo 2026

si è ritenuto opportuno valutare l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 25 della stessa legge;

Considerata, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea e ai negoziati che seguiranno attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;

APPROVA

ai fini della posizione italiana di cui all' dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012;

- le osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – "EU-INC." e COM (2026) 321 del 18 marzo 2026 e sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Verso un 28° regime per le società dell'UE COM(2026) 320 final del 18 marzo 2026, contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Risoluzione.

Dispone l'invio della presente risoluzione:

- alla Giunta della Regione Emilia – Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento;
- al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 25 della legge 234

del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 della legge 234 del 2012;

- alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, al Parlamento europeo e ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano – romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee (CALRE);

Invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012;

Impegna la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – “EU-INC.” e COM (2026) 321 del 18 marzo 2026 e sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Verso un 28° regime per le società dell'UE COM(2026) 320 final del 18 marzo 2026, oggetto della presente Risoluzione, e sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo.

Allegato A)**Alla Risoluzione n. 2793****OSSERVAZIONI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA****ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012**

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al

quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – “EU-INC.”

COM (2026) 321 final del 18 marzo 2026

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,

al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni

Verso un 28° regime per le società dell'UE

COM(2026) 320 final del 18 marzo 2026

1. Premessa**1.1 Contesto normativo europeo**

Sotto il profilo del contesto normativo europeo, la proposta relativa al “28° regime” non si configura come un intervento isolato, ma si inserisce in un percorso più ampio di progressiva integrazione del mercato unico, semplificazione normativa e digitalizzazione del diritto societario europeo e interventi per armonizzare i regimi di tassazione, la normativa relativa al diritto del lavoro e altri aspetti rilevanti per l'attività d'impresa. La proposta di regolamento COM(2026) 321 final si fonda infatti sull'assunto che la frammentazione delle discipline nazionali costituisca uno degli ostacoli principali alla crescita delle startup e delle scale-up europee, limitandone l'accesso ai mercati, agli investimenti e alle opportunità di espansione transfrontaliera.

In tale prospettiva, la proposta si collega direttamente all'acquis europeo in materia di diritto societario e, in particolare, alla direttiva (UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti del diritto societario, che costituisce il quadro di riferimento generale per la costituzione, la pubblicità legale, le operazioni societarie transfrontaliere e il funzionamento dei registri delle imprese nell'Unione. Il nuovo regime EU Inc. si basa inoltre sul sistema di interconnessione dei registri delle imprese (Business Registers Interconnection System – BRIS), utilizzandolo quale infrastruttura centrale per garantire l'applicazione del principio “once only”, la disponibilità di informazioni societarie armonizzate e lo scambio automatizzato di dati tra amministrazioni nazionali.

La proposta presenta inoltre una stretta integrazione con il processo di digitalizzazione del diritto societario europeo avviato negli ultimi anni. In particolare, essa richiama la direttiva (UE) 2025/25 relativa all'ulteriore ampliamento degli strumenti e dei processi digitali nel diritto societario, nonché il quadro europeo relativo all'identità digitale disciplinato dal regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183, prevedendo l'utilizzo di strumenti di identificazione elettronica e del futuro portafoglio europeo delle imprese per l'autenticazione e lo svolgimento delle procedure societarie.

La proposta si coordina inoltre con la disciplina europea in materia di insolvenza e ristrutturazione, mantenendo applicabili il regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza e la direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, prevedendo tuttavia procedure semplificate e integralmente digitalizzate per le società EU Inc.

Particolare rilievo assume anche il collegamento con la normativa europea in materia di prevenzione del riciclaggio e trasparenza societaria, attraverso il coordinamento con la direttiva (UE) 2024/1640 e con il regolamento (UE) 2024/1624. La proposta mira infatti a garantire una maggiore interoperabilità tra registri

delle imprese e registri dei titolari effettivi, aumentando la qualità e l'affidabilità delle informazioni disponibili a livello europeo.

Di seguito un elenco delle normative coinvolte:

- Direttiva (UE) 2017/1132 – diritto societario;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 – BRIS;
- Regolamento (UE) 2015/848 – insolvenza;
- Direttiva (UE) 2019/1023 – ristrutturazione preventiva e insolvenza;
- Direttiva (UE) 2024/1640 – antiriciclaggio;
- Regolamento (UE) 2024/1624 – antiriciclaggio;
- Regolamento eIDAS;
- Regolamento (UE) 2024/1183 – identità digitale europea.

La proposta di Regolamento per lo EU Inc. rappresenta quindi una forma giuridica societaria che costituirà l'ossatura e il punto di partenza per la creazione del 28° regime, fornendo il necessario quadro giuridico societario di riferimento. Nel loro insieme, tali richiami evidenziano come il 28° regime persegua finalità di semplificazione amministrativa, ma soprattutto, rappresenti un tentativo più ampio di costruzione di un ecosistema europeo integrato per le imprese innovative, fondato su interoperabilità digitale, certezza giuridica, attrazione di capitali e riduzione degli ostacoli normativi alla crescita transfrontaliera.

1.2 Cosa prevede la proposta

Capo I – Disposizioni generali

Questo primo capo definisce l'oggetto della proposta e le caratteristiche principali della società di capitali (EU Inc.), le cui norme sono stabilite nella presente proposta. Elenca inoltre le definizioni principali. Le società EU Inc. sono società di capitali che possono essere costituite da una o più persone fisiche o giuridiche, ex novo oppure mediante trasformazioni, fusioni o scissioni nazionali o transfrontaliere. Tali società acquisiscono personalità giuridica in virtù dell'iscrizione nel registro delle imprese dello Stato membro in cui hanno la propria sede sociale e sono riconosciute da ogni Stato membro. I fondatori sono liberi di scegliere dove costituire la società all'interno dell'Unione. La EU Inc. è disciplinata dal presente regolamento, dal proprio statuto e, per altre questioni, dal diritto nazionale, comprese le disposizioni di attuazione del diritto dell'Unione, che si applica alle pertinenti forme giuridiche nazionali nello Stato membro in cui la EU Inc. ha la propria sede sociale. Il regolamento prevede che la EU Inc. abbia una denominazione chiara e distinta, seguita dalla dicitura "EU Inc." e gli stessi principi si applicano alle denominazioni delle succursali della EU Inc. Il regolamento stabilisce le prescrizioni relative allo statuto di una EU Inc., compreso il contenuto minimo stabilito nell'allegato. Lo statuto deve essere leggibile da dispositivo automatico e conservare le informazioni sotto forma di dati strutturati. Deve essere redatto nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di registrazione e in una lingua comunemente utilizzata a livello internazionale nel mondo degli affari e negli ambienti della finanza. Lo statuto può essere standard (tipo) o su misura. Una società EU Inc. deve avere la propria sede sociale in uno Stato membro e l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione. Il regolamento prevede il principio delle procedure esclusivamente digitali per le società EU Inc., in virtù del quale tali società hanno la facoltà di espletare tutte le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento interamente online. La EU Inc. è soggetta alle norme in materia di partecipazione dei lavoratori applicabili nello Stato membro in cui ha la sede sociale. Se è costituita mediante trasformazioni, fusioni o scissioni transfrontaliere o se effettua tali operazioni, la società è soggetta alle procedure, comprese le garanzie in materia di partecipazione dei lavoratori, previste dalla direttiva (UE) 2017/1132.

Capo II – Interfaccia centrale dell'UE, costituzione e presentazione

Questo capo riguarda la procedura per la costituzione di una società EU Inc., che può avvenire tramite un'interfaccia centrale online dell'UE, basata sul BRIS, che consente una procedura di costituzione "accelerata" entro 48 ore e con un costo massimo di 100 EUR, oppure mediante una costituzione interamente online presso il registro nazionale delle imprese. In entrambi i casi occorre presentare un modulo di domanda. Per la procedura di costituzione "accelerata" è obbligatorio l'uso di statuti tipo/standard. L'identificazione dei fondatori e la relativa firma sono conformi al regolamento eIDAS.

Le norme comprendono un controllo preventivo e una disposizione secondo cui un amministratore che sia stato interdetto in uno degli Stati membri non può diventare amministratore di una EU Inc. I modelli dell'UE, il modulo di domanda e i pertinenti orientamenti dettagliati passo per passo per la costituzione e la presentazione da parte di una EU Inc. saranno disponibili sull'interfaccia centrale dell'UE in tutte le lingue dell'Unione. L'interfaccia centrale dell'UE fornirà inoltre la possibilità di effettuare controlli incrociati automatici con le denominazioni esistenti delle società iscritte nei registri nazionali delle imprese e con i marchi, attraverso un collegamento tra il BRIS e gli strumenti informatici sviluppati dalla banca dati centrale dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per i marchi registrati. Alla società che costituisce la controllata EU Inc. non è chiesto di fornire documenti o informazioni che sono disponibili all'interno del BRIS. Invece, il registro delle imprese che effettua la registrazione acquisisce automaticamente dal BRIS, e sulla base dell'EUID¹, le informazioni e i documenti relativi alla società che costituisce la controllata.

Le informazioni relative alla EU Inc., compreso l'EUID, nonché i dati specifici ai fini del rilascio del codice di identificazione fiscale (CIF) e del numero di identificazione IVA e per il registro dei titolari effettivi, trasmesse nell'ambito del modulo di domanda sono scambiate digitalmente dal registro delle imprese di iscrizione con le autorità incaricate del rilascio del CIF e del numero di identificazione IVA, le autorità previdenziali e il registro dei titolari effettivi nello Stato membro di registrazione.

Capo III – Accessibilità e uso transfrontaliero delle informazioni sulle EU Inc.

Il regolamento armonizza le informazioni e i documenti fondamentali relativi a una EU Inc., nonché le relative modifiche, che devono essere divulgati dal registro delle imprese presso il quale la EU Inc. è iscritta. Il regolamento distingue tra documenti e informazioni che devono essere presentati dai fondatori o dagli amministratori della EU Inc. quali, ad esempio, la denominazione e la forma giuridica, la sede sociale o lo statuto; quelli che devono essere presentati dagli organi giurisdizionali competenti e da altre autorità pubbliche pertinenti, compresa ad esempio la sentenza che dichiara la nullità; e quelli assegnati dal registro delle imprese, come ad esempio l'EUID o lo stato della società EU Inc. Il regolamento stabilisce inoltre quali documenti e informazioni dovrebbero essere messi a disposizione a livello dell'Unione attraverso il BRIS e quali di questi a titolo gratuito.

Il regolamento prevede la presentazione interamente online di informazioni e documenti tramite l'interfaccia centrale dell'UE oppure direttamente presso i registri nazionali delle imprese. Per migliorare l'uso transfrontaliero dei dati relativi alle EU Inc., il regolamento stabilisce un principio generale "una tantum" in base al quale una EU Inc. non dovrebbe essere tenuta a presentare nuovamente le proprie informazioni nell'ambito di procedure amministrative e giudiziarie in cui le autorità competenti possono consultare tali informazioni specifiche attraverso il BRIS o nel pertinente registro delle imprese. Analogamente ad altre società di capitali dell'UE, le società EU Inc. potranno avvalersi di un certificato delle società UE, rilasciato e certificato dai registri delle imprese e contenente informazioni di base sulla società EU Inc., nonché di una procura digitale dell'UE come strumento per autorizzare una persona a rappresentare la società EU Inc. in specifiche procedure transfrontaliere. Il regolamento prevede la compatibilità di tali strumenti con i portafogli europei di identità digitale e i futuri portafogli delle imprese. Il regolamento esenta inoltre le copie certificate di documenti e informazioni relativi alle EU Inc. ottenuti dai registri delle imprese dalla legalizzazione o da formalità analoghe, compresa l'apostille.

Analogamente, il regolamento esenta anche gli atti notarili o i documenti amministrativi e i documenti e le informazioni scambiati attraverso il BRIS, come i certificati preliminari alle operazioni, dalla legalizzazione o da formalità analoghe, compresa l'apostille.

¹ European ID, codice identificativo europeo.

Capo IV – Succursali transfrontaliere

Le società EU Inc. sono libere di aprire succursali in Stati membri diversi da quello in cui l'EU Inc. è registrata, attraverso l'interfaccia centrale dell'UE o interamente online presso il registro nazionale delle imprese mediante un modulo di domanda, che dovrebbe essere interamente digitale e raccogliere informazioni sotto forma di dati strutturati. Il registro delle imprese che registra la succursale, secondo il principio "una tantum", deve recuperare automaticamente attraverso il BRIS e sulla base dell'EUID le informazioni sulla società EU Inc., senza che quest'ultima debba presentare nuovamente tali informazioni ai fini della registrazione della succursale. Seguendo lo stesso principio applicato alla registrazione delle società EU Inc., le informazioni sulla EU Inc. e sulla succursale ricevute nell'ambito del modulo di domanda e altre informazioni pertinenti disponibili in tale registro delle imprese e tramite il BRIS, come l'EUID, dovrebbero essere scambiate elettronicamente da tale registro delle imprese con le autorità incaricate del rilascio del CIF e del numero di identificazione IVA, le autorità previdenziali e il registro dei titolari effettivi. La succursale della EU Inc. ottiene il CIF e il numero di identificazione IVA nell'ambito di tale scambio elettronico. Né la EU Inc. né la sua succursale dovrebbero essere tenute a trasmettere una domanda separata a tali autorità o a fornire informazioni supplementari, a meno che, ai fini del rilascio del numero di identificazione IVA, non sia possibile reperire altrove informazioni supplementari strettamente necessarie.

Capo V – Organizzazione

L'organizzazione e le condizioni di gestione della società EU Inc. sono disciplinate dallo statuto. La società EU Inc. è gestita da un consiglio di amministrazione, che può essere composto da uno o più amministratori. Almeno uno di essi deve essere residente nell'Unione. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea generale, che può anche impartire loro istruzioni vincolanti.

Gli amministratori sono incaricati di rappresentare la società. Sono soggetti a una serie di obblighi, tra cui quello di agire nell'interesse superiore della società e conformemente allo statuto. Sono altresì responsabili nei confronti della società per qualsiasi violazione di un obbligo che causi alla stessa perdite o danni. Quando adottano decisioni commerciali in buona fede e con prudenza, gli amministratori non sono chiamati a risponderne in virtù della regola del giudizio commerciale (business judgment rule). Analogamente, gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili dalla società qualora agiscano sulla base di una delibera legittima dell'assemblea generale.

Capo VI – Registro digitale, azioni e cessioni di azioni

Questo capitolo riguarda le modalità con cui le azioni di una società EU Inc., che sono sempre dematerializzate, sono registrate digitalmente dalla società e cedute. Il registro digitale delle azioni dovrebbe includere tutte le informazioni pertinenti sulle azioni della EU Inc. e informazioni su qualsiasi variazione nella loro proprietà. Sulla base di tali dati, la società è in grado di fornire un certificato digitale a ciascun azionista. La registrazione delle azioni ha effetto costitutivo e consente agli azionisti di esercitare i propri diritti. I diritti e gli obblighi connessi a un'azione sono uguali per tutte le azioni, a meno che lo statuto non disponga diversamente. Lo statuto può definire più categorie di azioni con diritti e obblighi diversi connessi con le azioni di ciascuna categoria. In particolare, lo statuto può prevedere azioni con diritti di voto plurimo oppure senza diritti di voto.

Capo VII – Finanziamento

Le disposizioni di questo capo istituiscono un quadro di finanziamento flessibile per le EU Inc. Le azioni di una società EU Inc. non hanno valore nominale, a meno che lo statuto non disponga diversamente. Di conseguenza esse non rappresentano una frazione del capitale sociale. Una società EU Inc. non è inoltre tenuta a disporre di un capitale minimo e le norme convenzionali in materia di salvaguardia del capitale si applicano solo nella misura in cui la società scelga di costituire capitale. Tuttavia tutte le distribuzioni sono soggette a un test di bilancio e a un test di solvibilità che garantiscono che la società rimanga redditizia e in grado di soddisfare i crediti vantati dai creditori. Entrambi i test sono necessari anche per l'acquisto di azioni proprie da parte della società e per il riscatto di azioni. Qualora le azioni della EU Inc. non abbiano un valore nominale, il corrispettivo adeguato di un'azione può essere liberamente determinato in sede di emissione ed è anche possibile stabilire liberamente se debba essere effettuato o meno un conferimento al capitale. Inoltre il regolamento non limita il tipo di corrispettivo che può essere fornito per un'azione, consentendo, tra l'altro, corrispettivi in natura sotto forma di impegni a svolgere lavori e servizi. Sebbene le società EU Inc. non siano

tenute a disporre di un capitale minimo, il regolamento offre a tali società la possibilità di aumentare il proprio importo di capitale in qualsiasi momento, mediante l'emissione di azioni a fronte di un corrispettivo sotto forma di conferimento di capitale oppure mediante la conversione di riserve in capitale. Per le riduzioni di capitale sono necessari un test di bilancio modificato, un test di solvibilità e una relazione di un esperto indipendente.

Capo VIII – Piano di stock option UE per dipendenti

Questo capo offre alle società EU Inc. l'opportunità di istituire un piano di stock option UE per i dipendenti (EU-ESO) nell'ambito del quale emettono warrant a favore di persone ammissibili, quali i dipendenti e i membri del consiglio della società EU Inc. e delle sue controllate. Al termine di un periodo di attesa obbligatorio, deciso dall'assemblea generale al momento dell'istituzione del piano, i titolari di tali warrant possono esercitare il diritto di acquistare azioni della società EU Inc. La tassazione di qualsiasi reddito derivante dai warrant nell'ambito dell'EU-ESO è differita al momento in cui le azioni ottenute mediante l'esercizio dei warrant sono cedute.

Capo IX – Chiusura delle società EU Inc. in stato di solvibilità

Il presente capo stabilisce le disposizioni, comprese le procedure digitali, relative allo scioglimento e alla liquidazione. Prevede la presentazione interamente online presso il registro delle imprese delle informazioni relative allo scioglimento da parte di una società EU Inc. in stato di solvibilità e obbliga il registro delle imprese ad aggiornare immediatamente lo stato della società. Per quanto riguarda la nullità di una società EU Inc. che ne comporta la liquidazione, il regolamento stabilisce un elenco esclusivo di motivi di nullità che devono essere pronunciati da un organo giurisdizionale. Il regolamento prevede la trasmissione "una tantum" di dati ai fini della liquidazione, per cui il registro delle imprese di iscrizione della società EU Inc. trasmetterebbe le informazioni pertinenti alle autorità nazionali competenti, che non potrebbero chiedere alla società di fornirle separatamente. Il regolamento prevede inoltre la presentazione digitale presso il registro delle imprese e la comunicazione digitale tra i creditori e la società EU Inc. o il liquidatore.

Capo X – Liquidazione di società insolventi

Questo capo contiene norme sulle procedure di liquidazione semplificate per le società EU Inc. che sono start-up innovative. I quadri nazionali in materia di insolvenza non sono sempre adatti a trattare in modo adeguato e proporzionato le società EU Inc. insolventi che sono start-up innovative. L'obiettivo della proposta è pertanto garantire che le società EU Inc. che sono start-up innovative siano liquidate in modo ordinato, utilizzando una procedura rapida ed efficiente in termini di costi. L'obiettivo principale delle disposizioni di questo capo è semplificare la procedura e ridurre i relativi costi amministrativi. In linea di principio, il debitore dovrebbe rimanere in possesso dei beni e degli affari della società durante l'intera procedura di liquidazione semplificata.

Capo XI – Elenco dei requisiti vietati

Questo capo stabilisce un elenco di requisiti vietati per garantire che gli Stati membri trattino, di diritto e di fatto, le società EU Inc. in modo non discriminatorio rispetto ad altre forme giuridiche per quanto riguarda aspetti comparabili, a meno che non si possa dimostrare che la disparità di trattamento sia giustificata da una motivazione oggettiva e sia proporzionata.

2. Considerazioni di merito

La nostra Regione ritiene il 28° regime un'opportunità per ridurre costi e incertezze gestionali e operative nella misura in cui saprà essere realmente semplificatorio, digitalizzato e interoperabile.

Nel contempo, la sua applicazione dovrà essere coerente con una visione di politiche industriali orientate alla qualità dello sviluppo, pienamente integrato con il rafforzamento dell'ecosistema dell'innovazione da un lato e, dall'altro, del lavoro qualificato e del mantenimento di elevati standard. In tale prospettiva, si tratterà di definire a livello regionale quelle misure di accompagnamento e sostegno alle imprese, a partire dalle PMI, in grado di far cogliere pienamente questo nuovo quadro di opportunità, consolidando il legame virtuoso fra ricerca, lavoro qualificato e filiere.

La Regione Emilia-Romagna, pur riconoscendo le potenzialità del 28° regime quale strumento di semplificazione per le imprese innovative, sottolinea la necessità che tale quadro giuridico non determini effetti distorsivi rispetto ai sistemi normativi nazionali, né fenomeni di dumping regolatorio o sociale. In particolare, si evidenzia che l'introduzione di un regime opzionale europeo dovrà garantire condizioni di equità competitiva tra imprese operanti nei diversi ordinamenti, valorizzando le specificità dei sistemi produttivi territoriali e assicurando il pieno rispetto degli standard nazionali in materia di lavoro, sicurezza e tutela sociale.

La Regione Emilia – Romagna sottolinea la necessità di **promuovere in sede europea, un approccio fondato su reale semplificazione normativa, riduzione degli oneri burocratici e certezza del diritto, evitando ulteriori livelli di complessità regolatoria.**

A questo proposito va richiamato il “Patto per il Lavoro e per il Clima” che, tra i processi trasversali, prevede il **Patto per la Semplificazione** e che testualmente recita:

Rafforzare e qualificare la Pubblica Amministrazione e ridurre la burocrazia per aumentare la competitività e tutelare ambiente e lavoro nella legalità.

“L’opportunità di accedere a risorse straordinarie e la necessità di investire in tempi rapidi per rimettere in moto l’economia e la società richiedono un **cambio di passo** nel rapporto tra PA, cittadini e imprese. Da un lato sono richieste al pubblico competenze e prestazioni sempre più sofisticate, dall’altro si è fatta più urgente la necessità di una semplificazione delle procedure e degli adempimenti indispensabili da parte di cittadini e imprese per l’accesso ai servizi al fine di ridurre i tempi e i costi, pubblici e privati. Intendiamo mettere in atto non solo misure di alleggerimento procedimentale, di natura sia legislativa che amministrativa, ma anche una più lungimirante strategia di adattamento complessivo del sistema, orientandolo alla qualità e a una forte innovazione e collaborazione tra pubblico e privato. In questo processo, resta imprescindibile la condivisione di alcuni principi. Anzitutto, la semplificazione valorizza la certezza delle regole, nel rispetto dei presidi inderogabili di legalità; in secondo luogo, la semplificazione non rinuncia a trovare un equilibrio tra la soluzione amministrativamente più performante e la necessaria tutela dell’ambiente, del lavoro e dei diritti, terzo, la semplificazione ha come obiettivo l’innalzamento della qualità.”

Con riferimento specifico alla proposta di Regolamento relativa al “28° regime”, la Regione Emilia – Romagna **valuta positivamente**, in particolare, l’introduzione dell’intera digitalizzazione delle procedure con riferimento a tutto il ciclo di vita e alle attività dell’impresa “EU-Inc.” (articolo 10), l’assenza di obbligo di un capitale minimo (articolo 62), la procedura accelerata per la costituzione dell’impresa tramite l’interfaccia centrale dell’Ue e il massimale di costo per la registrazione (articolo 16), l’introduzione del principio “una tantum” con riferimento alla produzione di documenti e di informazioni da parte dell’impresa e con riferimento ai dati societari e della succursale durante il ciclo di vita della “EU-Inc.” (articoli 20, 28, 39), lo svolgimento per via elettronica delle riunioni e delle votazioni dell’assemblea e del CdA (articolo 47), la possibilità di accedere al 28° regime anche per le imprese che non si configurino necessariamente come start-up o scale-up (considerando 5).

Per quanto riguarda le possibili **criticità**:

- con riferimento a queste ultime imprese, si segnala che potrebbero trovare più difficoltà nell’accedere alle procedure completamente digitalizzate (articolo 10). Ciò richiederà supporto tecnico e formazione specialistica dedicata, in accompagnamento alle nuove misure previste dal Regolamento. In mancanza di questo supporto, i costi della transizione digitale ricadrebbero del tutto sulle imprese stesse, e si tradurrebbero in ulteriori ostacoli all’accesso al mercato e disparità di trattamento tra le imprese che intendono accedere al 28° regime. Anche in considerazione delle tempistiche di adozione e attuazione preannunciate nel calendario provvisorio di attuazione, che risultano essere molto ristrette, ai fini di applicazione del regolamento, sarebbe opportuno prevedere misure di accompagnamento dedicate nell’ambito dei nuovi programmi pertinenti del prossimo Quadro finanziario pluriennale.
- La Regione Emilia-Romagna, nel confermare il proprio orientamento a favore dei processi di semplificazione amministrativa, di digitalizzazione e di competitività delle imprese in ambito europeo, auspica che in parallelo vengano salvaguardati i presidi di legalità e di controllo preventivo garantiti in primis dallo Stato in tutte le sue articolazioni, nonché dalle professioni ordinistiche. A tal fine, la Regione si impegna a promuovere, nelle sedi di concertazione istituzionale e nel dialogo con gli organismi europei, la valorizzazione delle competenze delle professioni ordinistiche dell’area giuridico-economica quali attori fondamentali per la stabilità del mercato e la corretta dinamica imprenditoriale.

- Con riferimento alla possibilità per i fondatori di una società "EU-Inc." di scegliere liberamente in quale Stato membro costituire la società e collocare la sede legale, senza obbligo di avere l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nello stesso Stato membro in cui è situata la sede sociale (articolo 9 e considerando 11) e con riferimento all'elenco dei requisiti vietati (articolo 103, comma 2, lett. a), si rileva la necessità di approfondire la coerenza di entrambe con le norme sugli aiuti di Stato e con la regolamentazione europea sui fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE), in particolare rispetto al requisito della sede operativa ai fini dell'ammissibilità ai finanziamenti della politica di coesione. Più in particolare un'impresa che non abbia la sede sul territorio nazionale, dovrebbe essere ammissibile ma a quali condizioni:

- 1) Che gli investimenti materiali avvengano sul territorio nazionale/regionale? e/o
- 2) Che l'impatto delle attività avvenga del tutto prevalentemente sul territorio nazionale/regionale? Se sì in che termini: occupazione diretta, occupazione indotta? Minor dipendenza da risorse e tecnologie extra UE?
- 3) Che si rinunci a controllare il rispetto delle normative nazionali (DURC, Antimafia, ...) per le imprese senza sede in Italia?

Ciò posto va considerato che i fondi SIE sono strettamente connessi al territorio, in particolare i fondi FESR hanno lo scopo di trasformare il tessuto economico locale quindi la ricaduta dell'investimento deve produrre effetti sul territorio, pertanto, è indispensabile che si chiariscano i limiti relativi sia alla sede operativa che al possesso dei requisiti.

Per quanto riguarda il tema degli aiuti di Stato vanno valutate le conseguenze in termini di strumenti di controllo sull'operato delle imprese ai fini del rispetto delle regole di cumulo, di doppio finanziamento, di stabilità delle operazioni nonché di regola Deggendorf e della definizione di impresa in difficoltà in caso di progetto ove l'impresa per un progetto faccia domanda a diversi Stati membri. Va inoltre considerato che tali imprese per loro natura possono accedere al massimale di contributi *de minimis* in ogni Stato membro e la regolamentazione sul cumulo diventerebbe impossibile da applicare per l'impossibilità di controlli reciproci a meno che non ci sia un'unica banca dati *de minimis* che preveda anche l'obbligo di registrazione delle fatture elettroniche.

3. Le politiche della Regione Emilia – Romagna

In generale gli obiettivi della proposta di Regolamento in esame sono coerenti con gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna come definiti nei seguenti atti:

- **Legge Regionale 14 maggio 2002, n.7 PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO** che ha tra i propri obiettivi il sostegno alle start up, anche mediante la valorizzazione dei risultati della ricerca per la creazione di nuove attività imprenditoriali, e prevedendo la concessione di contributi e garanzie per spese di avviamento e primo investimento.
- **Legge Regionale 21 febbraio 2023, n.2 ATTRAZIONE, PERMANENZA E VALORIZZAZIONE DEI TALENTI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA** che al fine di accrescere l'attrattività, l'innovazione, la qualità e la sostenibilità dello sviluppo del territorio regionale, promuove l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione. Tali finalità ben si collegano all'art.78 del Regolamento in esame, in relazione alla possibilità per le società EU Inc. di istituire piani di stock option.

Quanto all'importanza di ridurre gli oneri amministrativi, nonché di ricorrere a strumenti di digitalizzazione avanzata, di rafforzare il sistema dell'interoperabilità tra registri e l'applicazione del principio "once only" nella trasmissione delle informazioni tra amministrazioni pubbliche e imprese, si osserva che tali misure sono coerenti con gli obiettivi di semplificazione amministrativa e di miglioramento dell'ecosistema imprenditoriale europeo, come evidenziato nei seguenti documenti strategici:

- **DGR 1899 del 14 dicembre 2020 “Approvazione del Patto per il lavoro e per il clima”**
Il Patto per il Lavoro e per il Clima è il macro-documento di visione strategica e coesione sociale della regione, che si articola su 4 macroaree. In particolare, il quarto pilastro “*Regione del lavoro, delle imprese e delle opportunità*” ha tra gli obiettivi l’attrazione di investimenti innovativi, la digitalizzazione del tessuto produttivo e la semplificazione amministrativa. Il Patto per il Lavoro e per il Clima ha previsto tra i processi trasversali, indispensabili al rilancio e allo sviluppo sostenibile del territorio, la sottoscrizione del **Patto per la Semplificazione** volto a rafforzare e qualificare la Pubblica Amministrazione e ridurre la burocrazia per aumentare la competitività e tutelare ambiente e lavoro nella legalità. Il Patto per la semplificazione si traduce in 11 linee di azione e 78 misure, che non tendono ad una mera de-regolamentazione, le misure di riduzione degli oneri e la revisione di alcune delle modalità tipiche dei controlli amministrativi, non pregiudicano la tutela dei diritti e della legalità, ma sono volte all’adozione di procedure amministrative snelle, trasparenti, chiare e di facile applicazione, in grado di promuovere la legalità, liberando l’attività imprenditoriale da oneri amministrativi e costi figurativi a beneficio, in particolare, delle micro, piccole e medie imprese che rappresentano il motore del benessere territoriale.
- **Delibera Assemblea Legislativa n. 45 del 30 giugno 2021 Approvazione della strategia di specializzazione intelligente 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna. (Delibera della Giunta regionale n. 680 del 10 maggio 2021)** quadro strategico per lo sviluppo innovativo della nostra regione e per rafforzare l’insieme degli strumenti di intervento, attraverso azioni integrate e coordinate in grado di indirizzare le politiche regionali per la ricerca e l’innovazione, al fine di far fronte alle grandi sfide che il sistema ha di fronte e cogliere le opportunità ad esse connesse, coinvolgendo in modo sempre più diffuso il sistema delle imprese e, in particolare, quello delle piccole imprese.
- **DGR 1286 del 27/07/2022 di presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022)5379 del 22/07/2022 che approva il Programma Regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027**, considerando che il PR FESR è lo strumento operativo che traduce gli obiettivi in bandi, questo rappresenta lo strumento su cui maggiore sarà l’impatto del Regolamento in considerazione della partecipazione delle società EU Inc ai bandi, in particolare per quel che concerne i requisiti di ammissibilità nonché la disciplina sul possesso della sede operativa.
- **Delibera Assemblea legislativa n. 40 del 24 marzo 2026 ADER - Agenda digitale dell’Emilia-Romagna 2025-2029. (Delibera di Giunta regionale n. 2249 del 29 dicembre 2025)** con cui l’Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell’e-government, costituenti l’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna (ADER).

4. Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità

La proposta di regolamento COM(2026) 321 final individua quale base giuridica principale l’articolo 114 TFUE, che attribuisce al Parlamento europeo e al Consiglio la competenza ad adottare misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri aventi ad oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorso a tale disposizione richiede che l’intervento europeo sia effettivamente volto a migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno mediante l’eliminazione di ostacoli alle libertà fondamentali o di distorsioni della concorrenza derivanti dalla frammentazione normativa esistente.

La Regione Emilia-Romagna è d’accordo con il ricorso a tale base giuridica, evidenziando come le divergenze esistenti tra i regimi societari nazionali costituiscano uno dei principali ostacoli allo sviluppo delle startup e delle scale-up europee, incidendo sulla capacità delle imprese – anche regionali - di attrarre investimenti, operare su base transfrontaliera e beneficiare pienamente delle opportunità offerte dal mercato unico. La proposta introduce pertanto una forma giuridica armonizzata, denominata “EU Inc.”, che si affiancherebbe alle forme societarie nazionali quale regime opzionale uniforme a livello europeo. Tale strumento mira ad armonizzare alcuni elementi fondamentali del ciclo di vita societario, inclusi costituzione, governance, accesso

agli investimenti, trasferimenti di quote, procedure di chiusura e alcuni aspetti relativi ai piani di partecipazione azionaria dei dipendenti e attrazione dei talenti, temi di cruciale importanza per la Regione Emilia-Romagna.

La proposta interviene inoltre su alcuni profili che assumono rilievo in termini di digitalizzazione amministrativa e interoperabilità, prevedendo l'utilizzo di strumenti già esistenti a livello europeo, quali il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (Business Registers Interconnection System – BRIS), il principio “once only”, il certificato europeo armonizzato delle imprese e strumenti digitali destinati a facilitare il riconoscimento transfrontaliero delle informazioni societarie. L'obiettivo perseguito è quello di ridurre gli oneri amministrativi e i costi derivanti dall'esistenza di procedure nazionali differenziate.

Con riferimento al **principio di sussidiarietà**, la Regione ritiene che la Commissione europea abbia correttamente evidenziato che gli obiettivi perseguiti non possano essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente considerati, poiché le problematiche individuate derivano principalmente dalla frammentazione del quadro normativo europeo e dall'assenza di strumenti comuni pienamente interoperabili. L'introduzione di un quadro societario armonizzato, di procedure digitali uniformi e di meccanismi di riconoscimento reciproco richiede pertanto un'azione coordinata a livello dell'Unione europea.

Sotto il profilo del **principio di proporzionalità**, la Regione sostiene che l'intervento si limiti a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti, facendo prevalentemente ricorso a infrastrutture e sistemi già operativi a livello europeo e senza procedere a un'armonizzazione generalizzata del diritto societario nazionale. La scelta dello strumento del regolamento viene motivata dall'esigenza di garantire applicazione uniforme, certezza del diritto e riduzione del rischio di divergenze derivanti dai processi di recepimento nazionali.



Regione Emilia-Romagna